

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2177

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOIDI, CHIATANTE, VERONESI, COTELLESA, RESTIVO, BIASUTTI, FORLANI, CARCATERA**

Presentata il 25 maggio 1960

Revisione dell'organico del Servizio di Commissariato dell'Esercito
(ruolo ufficiali di Sussistenza)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Era da tutti riconosciuta la necessità di adeguare i Servizi dell'Esercito alle esigenze di una moderna organizzazione. Questo adeguamento fu iniziato con la revisione degli organici degli ufficiali del Corpo di amministrazione e va completato con la revisione del ruolo di un altro Servizio: quello del Commissariato dell'Esercito (ufficiali di Sussistenza).

È un ruolo che per varie vicissitudini, che si riassumono ora brevemente, si è trovato nella paradossale situazione di vedere insieme ridotti i propri organici e aumentati i propri compiti.

Fu istituito nel 1848 e impiegato nelle guerre di Indipendenza, in Crimea, in Africa. Dalla forza di una compagnia passò nel 1860 a quella di sei compagnie, con oltre mille uomini complessivi.

Nel luglio 1910 furono aboliti i Corpi che provvedevano ai servizi di carattere amministrativo e ne furono creati due nuovi: Amministrazione e Commissariato. Quest'ultimo comprendeva due ruoli di ufficiali:

Commissari, con gerarchia da capitano a maggiore generale;

Sussistenza, con gerarchia da sottotenente a maggiore. Ai capitani di sussistenza però veniva riservato — e la concessione era veramente notevole — un terzo dei posti

messi annualmente a concorso per reclutare i capitani commissari.

In tal modo gli ufficiali di Sussistenza avevano ampie possibilità di raggiungere il grado di maggior generale.

Agli ufficiali di Sussistenza, tutti tecnici specializzati, veniva affidata la gestione degli stabilimenti delle Sussistenze, mentre quella degli altri stabilimenti di Commissariato (vestiario-equipaggiamento, casermaggio, ecc.) veniva affidata agli ufficiali del nuovo Corpo di amministrazione.

La situazione mutò profondamente nel 1923, allorché furono istituiti gli ufficiali commissari subalterni (sottotenenti e tenenti). Gli ufficiali di Sussistenza non poterono più, infatti, concorrere al reclutamento dei capitani commissari e perdettero così ogni possibilità di carriera oltre il grado di maggiore. Inoltre, il raggiungimento di questo stesso grado diventò molto più difficile, in quanto esso venne a costituire il punto terminale della carriera, verso il quale facevano ovviamente ressa tutti gli ufficiali dei gradi inferiori.

Nello stesso tempo, per il paradosso al quale si è accennato innanzi, gli ufficiali di Sussistenza vedevano aumentati i loro compiti con l'attribuzione della gestione degli stabilimenti di Commissariato che fino allora era stata tenuta dagli ufficiali del

Servizio di amministrazione. Questi stabilimenti sono poi andati sviluppandosi con le nuove moderne esigenze dell'Esercito, di modo che gli ufficiali di Sussistenza che li gestiscono, direttamente o alle immediate dipendenze di un ufficiale commissario, rispondono verso lo Stato di quantità ingentissime di materiale, di molti miliardi di valore.

Oggi, a distanza di quasi 50 anni dalla legge che nel 1910 apportò la prima organica disciplina del Servizio, la Sussistenza vede:

ampliate in misura veramente eccezionale le proprie funzioni nel campo amministrativo-contabile,

aumentati e resi più che mai impegnativi i propri compiti nel campo addestrativo, su cui giuoca una vasta gamma di fattori, che vanno dall'organizzazione della difesa vicina alla tecnica del lavoro, dall'impiego delle armi della fanteria all'organizzazione degli avio-rifornimenti (fra l'altro la Sussistenza ha 15 ufficiali paracadutisti e alcuni sottufficiali), dal funzionamento dei mezzi tecnici sempre più complessi, alla organizzazione del movimento di colonna, alla profilassi atomica, biologica e chimica delle derrate, dei materiali di vestiario ed equipaggiamento e dei depositi idrici; ridotti a 226 unità i propri organici, dalle 242 dell'anno 1910. Ed a questo punto è giocoforza rilevare che il ruolo degli ufficiali commissari, nello stesso periodo di tempo, è passato da 211 unità a 364 e quello degli ufficiali di amministrazione da 356 a 867.

Nell'esecuzione dei compiti attribuiti al Servizio di Commissariato si è venuto, pertanto, a determinare uno squilibrio fra le attività dei due ruoli che lo compongono. Essendo ormai fermo che la funzione fondamentale degli approvvigionamenti rimane affidata all'indiscutibile perizia dell'ufficiale commissario, specializzatosi ad alto livello, va messo in evidenza quanto sia indispensabile assicurare anche le successive funzioni di rifornimento, mantenimento e lavoro per mezzo degli ufficiali di Sussistenza. A questi ultimi, però, che in caso di guerra aumentano straordinariamente di numero, manca la sensazione di appartenere ad un Corpo bene individuato e bene organizzato, che abbia funzioni particolari e precise, alle quali i suoi appartenenti debbano prepararsi con una specializzazione tecnico-militare. Nessun dubbio che se tali condizioni si verificassero, l'intero ruolo degli ufficiali di Sussistenza potrebbe, nel suo complesso, guardare oltre il traguardo immediato dei problemi giornalieri, valutare quanto è

stato organizzato e migliorare il già fatto, rinforzare le strutture del Servizio, adeguare la preparazione al carico che grava su di esso. Potrebbe, soprattutto, provvedere ad una sempre più approfondita preparazione tecnica, che non è cosa da improvvisarsi, ma esige invece, oltre lo slancio morale che indubbiamente c'è, una costanza di sforzi e soprattutto la possibilità di preparare ed osservare un programma, che si sviluppi con sicurezza nel futuro, e consenta accuratezza di analisi, ampiezza di esame, ponderata valutazione dei risultati. Nella preparazione del personale va investita la responsabilità di tutta la gerarchia del ruolo. Di qui la necessità che questo abbia un capo, che sia in pari tempo il primo responsabile.

Questa responsabilità supera la sfera di attribuzioni dell'unico colonnello, ora previsto, per attingere alla visione più elevata di un maggiore generale di Sussistenza, che dovrebbe sovraintendere all'addestramento della truppa e dei quadri di sussistenza, che in tempo di guerra superano, in effettivi, l'entità di una divisione. (Si è visto che nell'ultima guerra hanno prestato servizio 20.000 uomini, di cui circa 2.000 ufficiali).

Tale ampliamento nella gerarchia si impone non solo per ragioni di equità e di prestigio — considerato che anche gli ufficiali veterinari con appena 90 ufficiali ed i farmacisti, con solo 100 ufficiali, senza il previsto impiego in guerra, ed entrambi sprovvisti di truppa, hanno avuto il loro generale — non solo per consentire una ragionevole possibilità di carriera ad ufficiali che non hanno mai demeritato, ma anche e soprattutto per promuovere il pieno espletamento di quella preparazione al servizio in guerra, che sola costituisce *conditio sine qua non* per l'esistenza stessa del servizio in pace.

Dare al ruolo di Sussistenza un maggiore generale sarebbe anche un giusto riconoscimento all'opera svolta dal Servizio da oltre un secolo, sia in pace e sia in guerra, sempre lodevolmente, sempre con perizia e spesso in azioni di silenzioso eroismo. Va ricordato in proposito che la medaglia d'argento concessa alla Bandiera di guerra del Corpo di Commissariato riconosce il tributo di sangue e di sacrificio offerto insieme, in eroica gara, dagli ufficiali Commissari e dagli ufficiali, sottufficiali e truppa della Sussistenza.

Il generale di Sussistenza, capo del ruolo a disposizione dell'ispettore generale commissario, potrebbe, da un livello gerarchico adeguato alle sue funzioni e con visione uni-

taria, impostare e risolvere ogni problema di addestramento tecnico e campale del ruolo, preparare ed aggiornare la regolamentazione con senso realistico, adeguare le dotazioni tecniche alle effettive esigenze nel campo operativo e funzionale e potrebbe, infine, coadiuvare l'ispettore generale nelle varie questioni di ordinamento e mobilitazione del ruolo, al fine di conferire il necessario dinamismo a tutte quelle operazioni che attualmente si concretano alla periferia, soprattutto per germinazione spontanea.

Al maggiore generale dovrebbero seguire tre colonnelli di Sussistenza, posti alle sue dipendenze: uno per il suo ufficio, uno a

ciascuno dei due maggiori generali commissari ispettori centrali.

L'attuazione di tale provvedimento che conferirebbe al ruolo un respiro più ampio migliorandone l'efficienza:

contribuirebbe ad incrementare l'affluenza nel ruolo della Sussistenza, di giovani energie, attraverso il reclutamento presso l'Accademia militare;

non apporterebbe un aggravio al bilancio, come in appresso dimostrato, dato che potrebbe essere realizzata mediante un lieve ritocco all'organico attuale, riducendolo di sette unità: 3 nel grado di capitano e 4 nel grado di tenente:

L. 2.010.000 per 1 maggiore generale

L. 3.000.000 per 2 colonnelli

L. 5.010.000

L. 2.439.000 per 3 capitani

L. 2.748.000 per 4 tenenti

L. 5.187.000

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio di Commissariato dell'Esercito — ruolo ufficiali di Sussistenza — è aumentato di una unità per il grado di maggior generale e di due unità per il grado di colonnello ed è diminuito di tre unità nel grado di capitano e quattro nel grado di tenente.

Il limite di età per il maggior generale è stabilito ad anni 63.

ART. 2.

All'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il penultimo alinea è sostituito dal seguente:

« Nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) del Servizio di commissariato (ufficiali di Sussistenza), del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale ».

ART. 3.

L'ultimo alinea dell'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è abrogato.

ART. 4.

Al quadro XIII della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti modifiche:

Nella colonna 1, prima del grado di colonnello, è inserito il grado di maggior generale.

Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, è aggiunta la cifra « 1 ».

In corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 3 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 » ogni quattro anni (*g*);

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

In corrispondenza del grado di tenente colonnello:

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (*g*) », è sostituita dalla locuzione « 1 ogni due anni (*g*) ».

In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra « 92 » è sostituita dalla cifra « 89 ».

In corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra « 97 » è sostituita dalla cifra « 93 ».

ART. 5.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a colonnello a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i tenenti colonnelli già valutati, i due quinti dei tenenti colonnelli non ancora valutati.

La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955. n. 1137.